



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n. 28/CSAT del 12 Gennaio 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 9 Gennaio 2023  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. P.A. Amodio.**

**Reclamo della società ACADEMY REAL MADDALONI riferimento al C.U. n.17/GST del 20.12.2022.**

**Gara – Academy Real Maddaloni / Pol. Sporting Pietrelcina del 8.12.2022 – Campionato Under 19.**

La società Academy Real Maddaloni proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.17/Gst del 20/12/2022 con la quale il Gst infliggeva alla società reclamante la punizione sportiva della perdita gara della gara per 0-3 per avere la stessa effettuato nel corso della partita n.6 sostituzioni laddove l'art.1 del C.U. di questo C.R. Campania dell'1/7/2021 pag.100, prevedeva in 5 il numero massimo di sostituzioni. Deduceva la società reclamante che non erano state effettuate 6 sostituzioni dal momento che l'avvicendamento del calciatore n.17 Magliocca Domenica, indicato nel referto di gara del DDG, non è mai avvenuto. Il racconto dell'arbitro risulta smentito dagli stessi atti allegati al referto ed in particolare, dalla semplice lettura della distinta di gara della società Academy Real Maddaloni laddove il Magliocca Domenico veniva indicato con il n.77 e non già con il n.17. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento della impugnativa e, per l'effetto, chiedeva l'annullamento e/o la riforma integrale della delibera impugnata con conseguente omologazione della gara con il punteggio conseguito sul campo di 3-0 a favore della stessa, in via subordinata, atteso l'evidente errore tecnico dell'arbitro, chiedeva la ripetizione della gara, ex art.10, comma 5, lettera C. La C.S.A.T. letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, preliminarmente rileva che la società reclamante non ha prodotto la prova della notificazione alla società Pol Sporting Pietrelcina, del preannuncio di reclamo, condizione sine qua non per l'esame nel merito dell'impugnativa. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**Dichiara inammissibile il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera del Gst pubblicata sul C.U. n.17/Gst del 20/12/2022. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 9.01.2023

**Il Presidente  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. P.A. Amodio.**

**Reclamo della società PRO SALA FOOTBALLCLUB riferimento al C.U. n.37/AG del 9.12.2022.**

**Gara– Pro Sala Football Club / Costa D Amalfi del 19.11.2022 – Campionato Under 18.**

La società Asd Pro Sala Footballclub proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.37/ag del 9/12/2022, con la quale il Gst infliggeva alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 essendo la stessa sospesa definitivamente al 10° minuto del secondo tempo a causa di un guasto, e conseguente black out, dell'impianto di illuminazione. Deduceva la società reclamante che nessuna responsabilità era ascrivibile alla stessa dal momento che il black out era dipeso da causa di forza maggiore ed in particolare, era dipeso dal mal tempo che aveva colpito non solo l'impianto sportivo ma tutta la zona circostante. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento della impugnativa disponendo conseguentemente la prosecuzione della gara dal decimo minuto del secondo tempo. La Csat letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo, così come proposto, rileva preliminarmente che la società Asd Pro Sala Footballclub non ha prodotto la documentazione attestante l'avvenuta notificazione del preannuncio di reclamo e del reclamo stesso alla società Costa d'Amalfi. Tale adempimento costituisce la conditio sine qua non affinché la Corte adita possa esaminare nel merito il reclamo. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Dichiara inammissibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 9.01.2023

**Il Presidente**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. P.A. Amodio.**

**Reclamo della società ALMA VERDE riferimento al C.U. n.37/AG del 9.12.2022.**

**Gara– Alma Verde / Boca Academy del 3.12.2022 – Campionato Under 16.**

La società Asd Alma Verde proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.37/Ag in data 9/12/2022 con la quale il Gst aveva inflitto anche alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, perché propri tesserati unitamente a quelli della squadra avversaria avevano acceso una rissa che non consentivano la prosecuzione della gara. Deduceva la società reclamante che il DDG aveva errato nel sospendere definitivamente la gara dal momento che le condizioni per la prosecuzione della gara sussistevano. Concludeva la società reclamante che, in considerazione del fatto che nella fattispecie i propri tesserati erano stati oggetto di aggressione e di minacce ad opera dei tesserati della società Boca Academy, la decisione di sospendere la gara si riteneva eccessiva. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il supplemento ad esso allegato ed il reclamo così come proposto, ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento, sul presupposto che il referto di gara costituisce fonte privilegiata e che nello stesso il DDG, in modo puntuale ed analitico, accertava che a causa della rissa che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le società la gara veniva sospesa definitivamente non sussistendo le condizioni per la prosecuzioni della stessa. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo, conferma la delibera del Gst pubblicata sul C.U.N.37/AG del 9/12/2022. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 9.01.2023

**Il Presidente  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano.**

**Reclamo della società CARINOLA riferimento al C.U. n.59 del 17.11.2022.**

**Gara– Villaricca Calcio/Carinola del 13.11.2022 – Campionato Prima Categoria.**

La Società SSC Carinola ASD proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 17/11/22 con la quale il GST, tra l'altro, infliggeva alla Soc. reclamante a) la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) l'ammenda di € 500,00 per mancata collaborazione dei dirigenti della Società che non hanno posto in essere ogni tipo di atteggiamento per fare terminare quanto sorto sul Tdg; c) la squalifica per 6 gg inflitta al calciatore Veneziano Lucio; d) la squalifica fino al 16/5/2024 inflitta all'allenatore Sig. Scagliarini Luigi Francesco, chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento dell'impugnativa con conseguente assegnazione della vittoria della gara per 0 – 3 alla Società reclamante nonché l'annullamento e/o la riformulazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei tesserati della Società reclamante.

In via subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste preliminari, la Società SSC Carinola chiedeva la ripresa della gara a partire dal 45° minuto con il punteggio conseguito sul campo al momento a suo favore di 1-0.

Deduceva la Società reclamante che, da una attenta lettura del referto di gara e del supplemento, il GST si sarebbe dovuto convincere che gli incidenti verificatisi avevano solo l'unico scopo di aggredire i tesserati tutti della SSC Carinola Calcio ed i responsabili degli stessi erano esclusivamente i tesserati della Società ospitante dal momento che la gara doveva disputarsi a porte chiuse e nello spazio antistante gli spogliatoi vi erano solo persone non autorizzate riconducibili alla Società avversaria. Tali persone incominciavano a colpire duramente i tesserati della Soc. reclamante tant'è che l'allenatore, Sig. Scagliarini Luigi Francesco prontamente informava l'arbitro dell'aggressione nonché della circostanza che qualcuno aveva forzato il cancello di accesso al Tdg favorendo così l'invasione da parte di estranei. La Società reclamante, inoltre, nell'impugnativa evidenziava che il DDG incorreva in un grossolano errore laddove descriveva la circostanza che un calciatore della Società Villaricca avrebbe favorito l'ingresso negli spogliatoi dell'arbitro prendendolo sottobraccio e tranquillizzandolo laddove, nella realtà, tale episodio vedeva come attore principale il calciatore Seck Khalifa Ababacar della Soc. Carinola che con il suo gesto contribuiva a tranquillizzare non poco il DDG. La erronea descrizione dei fatti aveva certamente, a detta della reclamante, indotto il GST a infliggere alla Società Carinola l'ammenda di € 500,00 motivando la stessa perché i dirigenti della predetta Società non avevano posto in essere atteggiamenti collaborativi. Rilevava ancora la Società reclamante che, nel referto di gara, il DDG evidenziava che quando la situazione si era tranquillizzata, unitamente all'osservatore arbitrale lasciavano lo spogliatoio e potevano verificare che l'allenatore della Società Carinola, Sig. Scagliarini Luigi Francesco, era riverso a terra privo di sensi avendo subito una violenta aggressione mentre il Presidente e l'allenatore della Società Villaricca proferivano frasi minacciose ed offensive. Solo l'esame dei fatti per come accaduti e descritti dal DDG, concludeva la Società Carinola, avrebbe dovuto convincere il GST ad infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla sola Soc. Villaricca essendo i propri tesserati gli unici responsabili degli incidenti e della sospensione definitiva della gara. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il supplemento ed il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa meritevole di parziale accoglimento. Fermo restando che il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata, dall'esame dello stesso risulta che gli incidenti hanno visto coinvolti i tesserati di entrambe le Società per cui appare corretta la decisione del GST di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alle due Società. Inoltre la richiesta della Società Carinola di riformare la delibera infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla sola Società Villaricca ritenendo i tesserati della stessa unici responsabili degli incidenti, è da ritenersi inammissibile dal momento che la Società reclamante avrebbe dovuto presentare al DDG riserva scritta o preannunciare reclamo al GST ad oggetto la omologazione della gara evidenziando in quella sede le proprie ragioni. Risulta intuitivo che, ritenendo corretta la decisione del

GST circa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le Società, viene conseguentemente rigettata la richiesta di ripresa della gara a partire dal 45° minuto con il punteggio conseguito al momento sul campo. La Corte adita ritiene, invece, di accogliere il reclamo nella parte in cui si chiede una rivisitazione delle sanzioni disciplinari adottate dal GST nei confronti dell'allenatore, sig. Scagliarini Luigi Francesco, e del calciatore, sig. Veneziano Lucio. Tali sanzioni appaiono, infatti, eccessivamente gravose per cui la Corte Sportiva d'Appello Territoriale alla luce anche di precedenti delibere adottate dalla stessa in casi analoghi. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Scagliarini Luigi Francesco sino a tutto il 30/11/2023, riduce la squalifica inflitta al sig. Veneziano Lucio a cinque (5) giornate effettive. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

**Il Presidente  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano.**

**Reclamo della società VILLARICCA CALCIO riferimento al C.U. n.59 del 17.11.2022.**

**Gara- Villaricca Calcio/Carinola del 13.11.2022 – Campionato Prima categoria.**

La Società ASD Villaricca Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso parte della delibera del G.S., pubblicata sul C.U. n°59 del 17/11/22, con la quale venivano inflitte, tra l'altro, ai tesserati, Sig. Tambaro Baldassarre (allenatore) e Sig. Ferone Carmine (calciatore), rispettivamente le squalifiche fino al 15/5/25 e 8 gg chiedendo, in via principale, di accogliere il reclamo e, in riforma della delibera del G.S., comminare una sanzione aderente alla condotta dei tesserati squalificati riducendo le pesantissime sanzioni avendo documentato esaustivamente con i motivi del reclamo le discrepanze tra quanto descritto nel referto di gara e quanto dedotto dal G.S. nella delibera nonché le disomogenee valutazioni che avevano portato alle sanzioni disciplinari impugnate. Concludeva la Società reclamante che, nella ipotesi in cui le richieste spiegate in via principale non fossero accolte, in via subordinata la Corte di Appello, attese le attenuanti generiche dovute alla reazione dell'aggressione subita, doveva adottare una sensibile riduzione delle squalifiche. In particolare, in relazione alla posizione dell'allenatore, Sig. Tambaro Baldassarre, la Società ASD Villaricca Calcio deduceva che, da una attenta lettura degli atti ufficiali di gara, non poteva sfuggire che l'atteggiamento sicuramente violento e scorretto dell'allenatore era stato posto in essere esclusivamente per reazione ad un atto violento subito dal padre, Sig. Tambaro Nicola, presidente della Società reclamante. Infatti al termine del primo tempo, il DDG, mentre era intento a chiarire alcune decisioni al capitano della Società Villaricca, notava che l'allenatore della Società avversaria SSC Carinola, Sig. Scagliarini Luigi Francesco, si avvicinava alla sua persona e con toni animati lo invitava ad intervenire nel capannello che si era formato a pochi metri precisando che alcuni tesserati della propria Società erano stati minacciati da persone, non identificate, che avevano invaso il terreno di gara, e che erano riconducibili alla Società Villaricca. Dalla lettura del referto di gara e del supplemento di referto, entrambi redatti e sottoscritti dal DDG, emergeva che il Sig. Scagliarini, dopo avere richiesto l'intervento del DDG, si dirigeva in direzione di alcuni soggetti, non identificati e non indicati in distinta, ed attingeva uno di questi con un fortissimo calcio al ventre con la pianta del piede che provocava la caduta dello stesso in preda al dolore per l'aggressione subita. Il soggetto che aveva subito l'aggressione ad opera del Sig. Scagliarini era il Sig. Tambaro Nicola, settantenne Presidente della Società Villaricca, e tale episodio scatenava la rissa che vedeva coinvolti molti tesserati di entrambe le Società ma soprattutto causava l'intervento del figlio, Sig. Tambaro Baldassarre, che partecipava solo in quel momento alla rissa esclusivamente per vendicare l'aggressione subita dal padre settantenne che era terminato a terra dolorante. Lo stesso DDG, continuava la Società reclamante, è stato spettatore oculare di quanto accaduto al termine del 1° tempo, ed in particolare dell'aggressione subita dal Presidente della Società Villaricca e della rissa che a seguito di tale atto violento ne è scaturita, nonché della circostanza che il Sig. Tambaro Baldassarre partecipava alla rissa solo in secondo momento vedendo il padre a terra in preda a forti dolori causati dalla furiosa aggressione posta in essere dal Sig. Scagliarini. Inoltre non può essere addebitata al Sig. Tambaro Nicola, precisa la reclamante, la circostanza di avere impedito al DDG il rientro tranquillo nello spogliatoio.

Nel referto, infatti, il DDG precisava che in compagnia di un calciatore della Soc. Villaricca tentava di raggiungere il proprio spogliatoio ma una persona non identificata, ma riconducibile alla Società reclamante, gli impediva di proseguire e gli intimava di non sospendere definitivamente la gara minacciandolo di lesioni in caso di decisione negativa. Questo ultimo episodio non era certamente da imputare al Sig. Tambaro Baldassarre dal momento che il DDG precisava che la persona che gli aveva impedito di entrare negli spogliatoi e che lo aveva minacciato non era stato da lui riconosciuto né identificato. Se tale comportamento fosse stato posto in essere dal Tambaro, il DDG lo avrebbe certamente riconosciuto dal momento che pochi minuti prima lo aveva individuato come colui il quale aveva preso parte alla rissa accesi successivamente alla aggressione subita dal Presidente della Soc. Villaricca. Pertanto, alla luce di quanto dedotto nel reclamo, pur evidenziando il comportamento censurabile dell'allenatore Tambaro Baldassarre, la Società reclamante evidenziava che l'episodio scatenante la rissa era stato senza ombra di dubbio, l'aggressione immotivata subita dal Presidente della Società Villaricca e posta in essere dall'allenatore della Soc. Carinola, Sig. Scagliarini Luigi Francesco, e la reazione del Sig. Tambaro Baldassarre era stata istintiva e guidata dal senso di difesa del proprio genitore. Evidenziava, infine, la Società reclamante che, in considerazione anche della giurisprudenza della Corte di Appello adita che aveva sanzionato episodi simili con provvedimenti molto più miti rispetto a quelli adottati dal G.S., la squalifica nei confronti del Sig. Tambaro Baldassarre doveva essere ridotta. In merito, poi, alla posizione del calciatore Ferone Carmine, squalificato per 8 gg. dal GST, la Società reclamante evidenziava che per casi analoghi verificatisi nella stessa gara il GST aveva adottato sanzioni disciplinari diverse. Infatti, ad un calciatore della Soc. Carinola che aveva colpito un tesserato della Soc. Villaricca con numerosi pugni al capo gli era stata inflitta la squalifica per 6 gg mentre al Sig. Ferone Carmine veniva inflitta la squalifica per 8 gg. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il supplemento di referto, il reclamo, così come proposto, e la documentazione ad essa allegata, sentita la parte reclamante, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. Rilevato che il reclamo proposto della Soc. Villaricca ha ad oggetto esclusivamente la posizione dell'allenatore, Sig. Tambaro Baldassarre, e del calciatore, Sig. Ferone Carmine, la Corte Sportiva d'Appello ritiene le sanzioni disciplinari adottate dal GST estremamente gravose. L'atteggiamento tenuto dal Sig. Tambaro Baldassarre, seppure censurabile, trova l'attenuante nel fatto che il padre, Sig. Tambaro Nicola Presidente settantenne della Soc. Villaricca, intento ad assistere alla partita, era stato oggetto di violenza da parte di un tesserato della Società avversaria, tant'è che successivamente era stato costretto a ricevere le cure del Pronto Soccorso dell'ASL2 Napoli Nord, e l'istinto di protezione del figlio ha spinto quest'ultimo ad assumere un atteggiamento violento. Dalla lettura degli atti ufficiali, inoltre, non vi è prova che il sig. Tambaro Baldassarre avesse partecipato alla rissa che vedeva coinvolti numerosi tesserati di entrambe le Società, anzi risulta certo che la rissa si accendeva in conseguenza dell'episodio che ha visto vittima il Sig. Tambaro Nicola. L'esame, infine, delle delibere e delle sanzioni disciplinari adottate da questa Corte in casi analoghi e prodotte dalla reclamante fa ritenere che le squalifiche inflitte ai tesserati della Società reclamante appaiano estremamente gravose. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica all'allenatore sig. Tambaro Baldassarre sino a tutto il 30/09/2024, riduce la squalifica inflitta al calciatore sig. Ferone Carmine a cinque (5) giornate effettive di gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

**Il Presidente  
Avv. A. Frojo**

**Publicato in Napoli, il 12 Gennaio 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**